

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE  
V.le Brenta 7 - 20139 MILANO  
tel.5397285

Milano, 4 settembre 1970

Agli Ill.mi  
Sigg. Parlamentari  
Loro Sedi

OGGETTO: Abolizione delle norme sulla adozione tradizionale e  
introduzione di adeguate modifiche alla legge sulla  
adozione speciale secondo i principi della Convenzione  
Europea

Molto recentemente la stampa ha segnalato il caso della piccola Monica D., che riportiamo brevemente.

La bambina, non riconosciuta alla nascita, dichiarata adottabile, è stata affidata all'età di quattro mesi circa dall'Amministrazione Provinciale di Trento ai coniugi H. che, per avere superato i limiti di età previsti dalla legge, non possono adottarla con adozione speciale. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, a cui i coniugi H. presentano la domanda di adozione tradizionale, ritiene, nell'interesse preminente della minore, di respingere la domanda e di affidare la bambina ai coniugi G. persone giovani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n.431, 5.6.67.

La minore ha vissuto intanto circa un mese e mezzo presso i precedenti affidatari. Questi ultimi ricorrono alla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, ed il ricorso viene accolto. A questo punto il tutore della minore, a cui viene riaffidata, allontana nuovamente la piccola dai coniugi G., con cui era vissuta circa tre mesi, e collocandola in istituto. Tutto ciò senza sapere se gli organi competenti (Tribunale per i Minorenni di Trento e sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano) avrebbero deciso di affidare definitivamente la bambina ai coniugi H. o ai coniugi G.

In data odierna si ha la notizia che il Presidente della sezione Minorenni della Corte d'Appello di Milano ha convocato i coniugi H. e il sig. P., tutore di Monica, per la prestazione dei consensi di cui all'art.311 del C.c. per la pronunzia della adozione tradizionale della minore.

La minore che ha il pieno diritto di acquisire uno status giuridico più favorevole con la adozione speciale, assumendo la posizione di figlia legittima, avendo garantita la rot-

cont.

tura dei legami con la famiglia di origine e, non ultimo, fruendo della più naturale situazione di figlia di genitori giovani, si vede questo diritto non garantito né tutelato.

Inoltre, sul piano generale, non è da dimenticare che, se oltre che sul piano teorico, venisse stabilito su quello giurisprudenziale, l'ammissibilità della adozione tradizionale per i bambini adottabili con adozione speciale, quest'ultimo istituto verrebbe ad essere svuotato di ogni contenuto, in quanto, gli istituti assistenziali pubblici e privati, ufficiali di statocivile, medici, ostetriche, potrebbero affidare i bambini figli di ignoti a qualsiasi persona singola o a coniugi qualsiasi in grado ad adottare solo con adozione ordinaria, ad es. per avere superato la differenza di età con il bambino, di 45 anni, richiesta dall'art.314/2 c.c, di modo che non solo gli obblighi di segnalazione di cui all'art.314.5 c.c. arrecherebbe un lavoro inutile ai Tribunali per i Minorenni per la dichiarazione di adottabilità, ma soprattutto verrebbe ad essere posto in concreto nel nulla il principio decisamente innovatore dell'adozione speciale scondo il quale l'autorità giudiziaria deve ricercare la famiglia adottante nell'interesse preminente del minore (art.314/20)

Il drammatico iter di questo caso, drammatico sì per gli adulti che lo hanno vissuto, ma soprattutto per la bambina che lo ha subito, soffrendo dei continui distacchi e rotture di rapporti affettivi, spinge questa Associazione a sollecitare affinché il legislatore intervenga con assoluta urgenza ad impedire che altre persone subiscano eventi così dolorosi e densi di conseguenze anche sociali.

Questa Associazione ritiene che solo la norma abolitrice dell'istituto della adozione tradizionale (istituto già superato dai tempi, e comunque assolutamente non rispondente alle esigenze dei minori) ed un adeguamento della adozione speciale ai principi della Convenzione Europea, potrà rendere giustizia a chi, come i bambini senza nucleo familiare, necessitano di interventi atti ad assicurare le condizioni necessarie ad un equilibrato sviluppo.

Questa Associazione pertanto, confidando nella sensibilità della S.V. a questo gravissimo problema umano e sociale, resta in attesa di un cenno di risposta.

Ringraziando, dell'attenzione porge vivi ossequi.

Il Presidente

(dott. G. CICORELLA)

COMUNICATO STAMPA

Si è svolto ieri 6 dicembre 1971, nel salone d'onore del Circolo della Stampa (Palazzo Serbelloni, C.so Venezia 16 Milano) un dibattito sul tema "L'ADOZIONE NEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA". Il dibattito è stato promosso dal Circolo della Stampa in collaborazione con l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affiliati.

Erano presenti tra il pubblico, giornalisti, genitori adottivi, assistenti sociali, giuristi.

Il tema è di attualità in quanto la legge sulla riforma del diritto di famiglia è stata approvata in Parlamento dopo che la Commissione aveva stralciato gli articoli sull'Adozione, riconosciuta la precarietà della loro formulazione.

Ha fatto da moderatore l'Avv. Giovanni Bovio, presidente del Circolo.

Sono intervenuti: l'On. Padula, la Dott.ssa Pomodoro, il Dr. Cattabeni, il Dr. Forni.

L'On. PIETRO PADULA, membro della Commissione Giustizia della Camera, ha illustrato i motivi per cui la Commissione si è riservata di esaminare a parte, tutta la materia dell'adozione.

L'On. Padula è anche presentatore di una proposta di legge il cui scopo è di eliminare l'adozione cosiddetta ordinaria ed estendere la legge 431 del 1967 sull'adozione piena o legittimante che stabilisce l'interesse prevalente del minore, nonché di regolamentare l'istituto dell'affidamento familiare.

Il Dott. ENRICO FORNI, Giornalista, Presidente del Centro Italiano per l'Adozione Internazionale, ed il Dott. GUIDO CATTABENI, Psicologo presso l'Ospedale di Neuropsichiatria Infantile Corberi di Limbiate, hanno messo in evidenza che il diritto di famiglia non può ritenersi regolamentato finché non siano attuati i capitoli che riguardano il diritto del minore ad una famiglia sia essa di origine che adottiva, ferma restando la consapevolezza dell'impegno che deve coinvolgere tutta la Società a ricercare le cause dell'abbandono e della emarginazione sociale. Non si svuotano gli istituti né si impedisce che essi si riempiano con i soli strumenti dell'adozione e dell'affidamento familiare temporaneo, ma molto di più può essere fatto anche in questa direzione.

La Dott.ssa LIVIA POMODORO, Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano, ha infine trattato gli aspetti giuridici del problema dell'adozione insistendo sulle necessità di mettere ordine nella materia e di allinearci agli altri paesi, ove esiste un solo istituto giuridico, mentre in Italia, allo stato attuale ne esistono due e spesso in conflitto fra loro.



CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORENNI  
(Traduzione non ufficiale)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorire particolarmente il progresso sociale;

considerato che, nonostante l'istituto dell'adozione dei minorenni esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui principi che dovrebbero regolare l'adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici della adozione;

considerato che, l'accettazione di principi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minorenni contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minorenni adottati, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Assunzione di impegni e loro campo di applicazione

Art. 1 - Ogni parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II Parte della presente Convenzione notificando nel contempo al Segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.

Art. 2 - Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III Parte della presente Convenzione e se detta Parte contraente dà esecuzione, o se dopo aver dato esecuzione cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 3 - La presente Convenzione riguarda unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minore che, nel momento in cui l'adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto l'età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.

PARTE II

Disposizioni fondamentali

Art. 4 - L'adozione non sarà valida se non sarà stata decisa da una autorità giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata "autorità competente".

Art. 5 - I - Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi;

a) il consenso della madre, e, quando il minore è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano

acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà;

b) il consenso del congiunto dell'adottante.

2) Non è permesso all'autorità competente:

a) di dispensare dal consenso di una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,

b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1, tranne che per eccezionali motivi fissati dalla legge.

3) Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestà nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.

4) Il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.

5) Nel presente articolo per "padre" e "madre" si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.

Art. 6 - 1) La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.

2) La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei seguenti casi:

a) ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dello stesso adottante;

b) ove il precedente adottante sia deceduto;

c) ove la precedente adozione sia stata annullata;

d) ove la precedente adozione sia terminata.

Art. 7 - 1) Un minore può essere adottato solo allorché l'adottante non ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, né superiore ai 35.

2) Tuttavia, la legge può prevedere la possibilità di derogare al requisito dell'età minima:

a) se l'adottante è il padre o la madre del minore, o

b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.

Art. 8 - 1) L'autorità competente non deciderà un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nell'interesse del minore.

2) - In ogni caso, l'autorità competente farà particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.

3) - Come regola generale, l'autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età fra l'adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra genitori e i loro figli.

Art. 9 - 1) L'autorità competente non deciderà un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minorene e sulla di lui famiglia.

2) Le indagini dovranno a seconda dei casi, vertesse particolarmente sui seguenti fattori:

a) la personalità, la salute e la situazione economica dello adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad allevare il minorene;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minorene;

c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minorene, l'altro coniuge non si associ alla richiesta;

d) la reciproca compatibilità tra il minorene e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minorene è stato affidato all'adottante;

e) la personalità e la salute del minorene, e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minorene;

f) i sentimenti del minorene circa l'adozione proposta;

g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minorene.

3) Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dall'esperienza acquisita.

4) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.

Art. 10 - 1) L'adozione conferisce all'adottante, nei confronti del minorene adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo.

L'adozione conferisce all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.

2) A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1) del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere, esistenti fra l'adottante e suo padre o sua madre od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell'adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.

Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minorene l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'obbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi.

3) Come regola generale, l'adottato potrà assumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome.

4) Se il genitore legittimo ha diritto all'usufrutto dei beni del figlio, il diritto all'usufrutto dell'adottante sui beni dello adottato può, nonostante il paragrafo 1) del presente articolo, venire limitato dalla legge.

5) In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto di successione del padre o della madre, il minorene adottato verrà trattato esattamente come se fosse figlio legittimo dell'adottante.

Art. 11 - 1) Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l'acquisto della cittadinanza da parte del minorene.

2) La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.

Art. 12 - 1) Il numero di minorenni che lo stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge.

2) La legge non potrà impedire a chiunque di adottare un minorene per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.

3) Non potrà essere vietata dalla legge a chiunque l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minorene.

Art. 13 - 1) Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere revocata che per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.

2) Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:

a) l'adozione è nulla;

b) l'adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

Art. 14 - Allorchè le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraente, detta Parte contraente dovrà fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.

Art. 15 - Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minorene a fini di adozione.

Art. 16 - Ogni Parte contraente conserva la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli nei confronti dei minorenni adottati.

./.

### PARTE III

#### Disposizioni supplementari

Art. 17 - L'adozione non potrà essere decisa se il minore non sarà affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità competente di valutare ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le Parti ove l'adozione fosse decisa.

Art. 18 - Le autorità promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.

Art. 19 - Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione verranno inclusi nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

Art. 20 - 1) Verranno prese le misure del caso perchè, ove occorra l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore.

2) Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.

3) L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente nè l'adozione avvenuta, nè l'identità dei genitori naturali.

4) I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali.

### PARTE IV

#### Clausole finali

Art. 21 - 1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2) La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3) Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Art. 22 - 1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2) L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.

Art. 23 - 1) Ogni parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2) Ogni parte contraente potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.

3) Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 27 della presente Convenzione.

Art. 24 - 1) Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda più tipi di adozione avrà la facoltà di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, e 4, dell'articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente Convenzione.

2) La Parte contraente che si avvarrà di tale facoltà lo notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo 23 della presente Convenzione, nella quale indicherà le modalità in base alle quali eserciterà tale facoltà.

3) Detta Parte contraente potrà cessare di esercitare tale facoltà dandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 25 - 1) Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare non più di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II Parte della Convenzione stessa.

Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potrà verteere che su una singola disposizione.

Ogni riserva avrà efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potrà essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo di cinque anni, al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2) Ogni Parte contraente potrà ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata da questi ricevuta.

Art. 26 - Ogni Parte contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa nomi ed indirizzi delle autorità alle quali potranno essere trasmesse le domande previste all'articolo 14.

Art. 27 - 1) La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2) Ogni Parte contraente potrà, per qualche la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3) Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.

Art. 28 - Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 21;
- d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 1;
- e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 2;
- f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
- g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
- h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25;
- k) ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell'articolo 26;
- l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 27 e la data in cui la denuncia avrà efficacia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE  
V.le Brenta, 7 - 20139 MILANO - Telefono 5397285

PROPOSTA DI LEGGE N° 3277 (Presentata dall'On. Padula)

Abrogazione degli articoli da 291 a 314 del codice  
civile e modifiche alle norme sull'adozione

Onorevoli Colleghi! - Con la firma della Convenzione Europea sulla adozione dei minori, redatta dal Consiglio d'Europa, l'Italia sino al 24 aprile 1967 si è impegnata ad adeguare la sua legislazione ai principi della convenzione stessa al fine di assicurare uniformità di criteri e di procedure in materia di adozione.

Sino ad oggi la convenzione è entrata in vigore nei Paesi che l'hanno ratificata: Irlanda, Inghilterra, Malta e Svezia.

Il Parlamento Italiano non ha ancora provveduto alla ratifica; è peraltro doveroso ritenere che ancora non potrà discostarsi dai principi ivi enunciati nella necessaria revisione che, anche nel quadro della nuova formulazione del diritto di famiglia, si accinge a compiere in merito.

La presente proposta è intesa in linea principale ad affermare in coerenza ai principi della convenzione europea il preminente interesse del minore, non considerato solo sotto il profilo patrimoniale, ad una adozione piena e garantita dal severo accertamento, ad opera di organi tecnicamente qualificati e sotto il diretto controllo e responsabilità della autorità giudiziaria, di quelle condizioni oggettive e soggettive che le moderne scienze psicologiche e sociali riconoscono necessarie per il successo della adozione.

A questo scopo si ritiene ormai necessario procedere al superamento dell'adozione tradizionale regolata dagli articoli 291 - 314 del codice civile ed alla unificazione delle disposizioni sulla adozione in un unico istituto che non consenta utilizzazioni a scopi diversi dall'interesse del minore ad essere inserito in un nucleo familiare capace di offrirgli affetto ed educazione.

Con l'elevazione del limite di età degli adottabili a diciotto anni e la sostituzione della norma di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, la cui scadenza cadrebbe il 7 luglio 1972, si vuole ampliare la possibilità di adozione per i minori anche non in tenera età.

Non sembra peraltro più degna di tutela l'adozione di maggiorenni, di fatto in netta diminuzione da molti anni, solitamente motivata da opportunità di natura patrimoniale e fiscale o da esigenze che possono più correttamente trovare adeguata soddisfazione nel nuovo ordinamento della famiglia.

L'applicazione della legge 5 giugno 1967 ha dimostrato la validità dell'introduzione del nostro ordinamento dell'istituto giuridico dell'adozione speciale, evidenziando inoltre che anche modifiche parziali del diritto di famiglia, purchè rispondenti agli effettivi bisogni dei cittadini, sono giustificate e giustificabili.

Infatti, secondo i dati statistici forniti dall'ISTAT (mancano quelli relativi al 1967), la attività in materia di adozione speciale è stata la seguente:

dichiarazione di adottabilità di figli di ignoti nel 1968	N. 2.434
dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti o legittimi nel 1968	N. 598
TOTALE 1968	3.032

dichiarazione di adottabilità di figli di ignoti nel 1969	N. 2.141
dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti o legittimi nel 1969	N. 1.708
TOTALE 1969	3.849

Si tenga conto che nel 1969 le pronunzie di adozione tradizionale di minori sono state 1.489 e che nel 1969 esse sono ammontate a 1.202. Pertanto le adozioni tradizionali di minori e le dichiarazioni di adottabilità sono state complessivamente:

Nel 1968	N. 4.521
Nel 1969	N. 5.051

Questi dati assumono un particolare significato se si confrontano con le adozioni di minori avvenute prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.

In fatti, secondo i dati ISTAT esse erano state:

1.046	.	.	.	.	nel 1947
1.095	.	.	.	.	nel 1948
1.825	.	.	.	.	nel 1957
2.001	.	.	.	.	nel 1958
1.233	.	.	.	.	nel 1949
1.360	.	.	.	.	nel 1950
1.291	.	.	.	.	nel 1951
1.496	.	.	.	.	nel 1952
1.630	.	.	.	.	nel 1953
1.918	.	.	.	.	nel 1954
1.619	.	.	.	.	nel 1955
1.765	.	.	.	.	nel 1956
2.151	.	.	.	.	nel 1959
1.977	.	.	.	.	nel 1960
1.985	.	.	.	.	nel 1961
1.917	.	.	.	.	nel 1962
2.118	.	.	.	.	nel 1963
2.234	.	.	.	.	nel 1964
2.170	.	.	.	.	nel 1965
2.301	.	.	.	.	nel 1966

Pertanto le adozioni tradizionali di minori, sommate alle dichiarazioni di adottabilità, sono aumentate, confrontate con il 1966, del 196 per cento nel 1968 e del 219 per cento nel 1969, nonostante le difficoltà dovute:

alla applicazioni di nuove disposizioni legislative (l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa comporta sempre delle incertezze e ritardi);

alle gravissime carenze in personale e mezzi dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici del giudice tutelare. L'indagine condotta dall'Unione Italiana giudici per i minori ha rilevato che presso tutti i suddetti uffici lavoravano a tempo pieno appena 64 magistrati; per quanto riguarda i mezzi è stato evidenziato che mancavano addirittura sedie, tavoli e scaffali;

alle gravissime carenze dei servizi sociali;

alle numerose non collaborazioni o opposizioni da parte degli istituti di assistenza specialmente privati.

L'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale ha anche prodotto modifiche nel costume sociale come:

la sempre maggior richiesta di adozione da parte di coniugi con figli biologici, anche se queste richieste sono spesso respinte dai tribunali per i minorenni con l'affermazione che numerose sono le domande insoddisfatte di coniugi senza prole, ai quali viene purtroppo riconosciuto in pratica un diritto di priorità senza tener conto invece dell'interesse prevalente dei minori adottabili;

la sempre più diffusa tendenza a non limitare l'adozione ad un solo figlio;

la presenza di un numero di domande di adozione speciale nettamente superiore al numero dei bambini dichiarati in stato di adottabilità;

l'affidamento a scopo adozione di bambini grandicelli e handicappati. Evidentemente ciò avviene solo dove i tribunali per i minorenni e i servizi sociali funzionano;

l'abbassamento notevole dell'età dei coniugi che richiedono l'adozione speciale. In particolare vi sono coppie giovani con o senza figli biologici che si orientano verso l'adozione di bambini grandicelli e sono proprio queste coppie le più idonee.

Da notare che alcune di queste coppie, che hanno in affidamento bambini grandicelli, sono nell'impossibilità di adottare con adozione speciale (quella tradizionale è inapplicabile trattandosi di coniugi con altri figli) poiché la differenza della loro età con il bambino che vorrebbero adottare è meno di venti anni.

Per questo motivo viene proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 314/3.

Un altro fenomeno sociale di questi ultimi anni, la cui particolarissima importanza è evidente, è quello dell'affidamento familiare a scopo educativo.

Come si verifica in molti paesi europei ed extra-europei, vi sono delle situazioni di minori che non possono essere risolte né con l'aiuto economico e sociale alle famiglie d'origine (intervento che in Italia è gravemente carente e che richiede urgenti misure) né con l'adozione.

In alternativa al ricovero in istituto - soluzione sempre inadatta per il soddisfacimento dei bisogni affettivi e di socializzazione dei minori - incomincia in Italia ad essere praticato l'affidamento familiare a scopo educativo, adeguatamente retribuito.

Con questo intervento sociale, ad esempio, sono stati chiusi gli Istituti provinciali per l'infanzia di Reggio Emilia e di Piacenza con notevoli risparmi finanziari e soprattutto con risposte più adeguate ai bisogni dei minori.

Fra gli affidamenti familiari da segnalare anche quelli di ragazzi anche con gravi problemi (furti, fucche, ecc.) compiuti dagli uffici distrettuali di servizio sociale dei tribunali per i minorenni.

Questi affidamenti familiari, che possono essere definitivi o temporanei, possono concludersi o con il ritorno del minore presso la famiglia d'origine o con il suo autonomo inserimento o trasformarsi di fatto in una vera e propria adozione e cioè con la necessità per il minore e per gli affidatari (coniugi o persone singole) di un legame affettivo giuridicamente riconosciuto.

Pertanto nella proposta di legge è stato previsto che questi affidamenti, se di durata superiore ai tre anni, possono diventare adozioni speciali.

Sulla scorta delle esperienze realizzate nei primi anni di applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, vengono proposte alcune modifiche intese a risolvere problemi di interpretazione che hanno dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali ed a rendere più rigoroso ed efficace il ruolo dell'autorità giudiziaria nel procedimento di adozione.

In questa linea si iscrivono il divieto di procedere, senza la autorizzazione del tribunale per i minorenni, ad affidamenti di figli di ignoti e di minori segnalati ai sensi degli articoli 314/4 e 314/5, l'obbligo di una appropriata inchiesta sociale da affidare ad enti specializzati o ad esperti ad a spese dello Stato per accertare l'idoneità degli aspiranti all'adozione a svolgere il ruolo educativo ed affettivo nell'interesse ed in relazione alle caratteristiche del minore adottando, il divieto di sospensione del procedimento adottivo nel caso in cui sia in atto un'azione per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità, il divieto di revoca dello stato di adottabilità, qualora sia in atto un affidamento preadottivo, l'equiparazione ai fini sociali dell'affidamento familiare rispetto alla filiazione legittima.

Onorevoli Colleghi, il complesso delle proposte che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame si inseriscono per larga parte nel quadro della nuova disciplina della famiglia cui il Parlamento da tempo attende sulla scorta di numerosi progetti anche di origine governativa.

La presentazione autonoma della presente proposta intende sottolineare, pur nella consapevolezza del necessario raffronto e coordinamento che dovrà essere compiuto, la peculiare importanza ed il ruolo che una nuova e rafforzata forma di adozione può avere per risolvere in modo adeguato il problema di tanti ragazzi ai quali la assistenza pubblica non potrà mai offrire un modulo di convivenza e di socializzazione ricco di valori e di sviluppi come quelli che una famiglia offre.

Per questi motivi ed entro questi limiti di prospettiva, anche sul piano tecnico-legislativo, confidiamo nella vostra attenta valutazione degli obiettivi che ci siamo proposti nel più ampio orizzonte del nuovo diritto di famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1 - Gli articoli del codice civile dal 291 al 314 compreso sono abrogati.

ART. 2 - Nel titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" negli articoli da 314/2 a 314/28 le parole "adozione speciale" sono sostituite con la parola "adozione".

ART. 3 - Il secondo comma dell'articolo 314/2 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'età degli adottanti deve essere inferiore a ventun anni e superare di almeno quindici anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando".

ART. 4 - Il primo comma dell'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni diciotto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi".

Il terzo comma dell'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

"È fatto divieto a chiunque di procedere, senza la previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, ad affidamento di figli di ignoti e di minori segnalati ai sensi del presente articolo e del seguente".

ART. 5 - Nel primo comma dell'articolo 314/5 del codice civile le parole "di anni otto" sono sostituite dalle parole "di anni diciotto".

ART. 6 - L'ultimo comma dell'articolo 314/8 è soppresso.

ART. 7 - Nell'articolo 314/9 del codice civile sono soppresses le parole "e disporre, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi".

ART. 8 - Il primo comma dell'articolo 314/10 è soppresso.

Nel secondo comma dell'articolo 314/10 le parole "Analogamente la sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni" sono sostituite con le parole "Il tribunale per i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità".

ART. 9 - Il primo comma dell'articolo 314/12 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il reclamo avverso al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta nella forma di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dall'ultima notifica alle persone indicate nel terzo comma dell'articolo 314/11, dinnanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello, che, sentite le persone indicate, decide con decreto in camera di consiglio".

Il provvedimento che rigetta l'istanza di dichiarazione dello stato di adottabilità è soggetto a reclamo, a norma delle disposizioni che precedono, da parte del pubblico ministero, del tutore, del rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o della persona cui è affidato.

ART. 10 - Nell'articolo 314/13 del codice civile le parole "tribunale per i minorenni" sono sostituite con le parole "sezione per i minorenni della corte di appello".

ART. 11 - L'articolo 314/14 del codice civile è abrogato.

ART. 12 - L'articolo 314/17 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento del diciottesimo anno di età, salvo che sia in corso l'affidamento pre-adoztivo".

ART. 13 - Il quarto comma dell'articolo 314/18 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento pre-adoztivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato".

ART. 14 - All'art. 314/20 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

"Prima di procedere all'affidamento pre-adoztivo il tribunale per i minorenni deve provvedere ad una appropriata inchiesta sociale sugli adottanti e sul minore".

L'inchiesta sociale dovrà, nella misura appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti elementi:

- 1) la personalità, la salute e la situazione economica degli adottanti, la loro vita familiare e la loro attitudine ad educare l'adoztando;
- 2) le motivazioni che spingono gli adottanti alla adozione;
- 3) la personalità e la salute del minore;
- 4) il parere del minore nei riguardi della adozione se è in grado di esprimerlo.

Questa inchiesta dovrà essere affidata dal tribunale per i minore ad un Ente pubblico di assistenza all'infanzia, che è tenuto ad effettuarlo gratuitamente, o ad un gruppo di esperti.

Sono a carico dello Stato, senza alcuna rivalsa, tutte le perizie per gli accertamenti e le indagini del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello".

ART. 15 - Nell'articolo 314/22 del codice civile le parole "o dell'istanza di revoca" sono soppresse.

ART. 16 - L'articolo 314/23 del codice civile è abrogato.

ART. 17 - Il quarto comma dell'articolo 314/24 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Devono essere sentiti i figli degli adottanti che hanno superato i quattordi anni".

ART. 18 - Nell'articolo 314/26 del codice civile le parole "per effetto dell'adozione speciale" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto della adozione e con decorrenza dalla data di affidamento preadoztivo."

ART. 19 - L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 314/25, provvede altresì a trascrivere il provvedimento di adozione nei registri dello stato civile".

Per gli adottati di nazionalità straniera, la trascrizione ha luogo nei registri dello stato civile di residenza dell'adottato al momento della pronunzia della adozione.

Nella trascrizione sono indicati la data, il luogo di nascita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato assunto a seguito della adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione "adozione", seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa ai genitori d'origine dell'adottato.

La trascrizione vale quale atto integrale di nascita dell'adottato.

Qualsiasi altra attestazione deve essere rilasciata senza la indicazione dell'avvenuta adozione; in dette attestazioni gli adottanti, se prescritto, sono indicati padre o madre e l'adottato è indicato figlio.

L'atto integrale originario di nascita dell'adottato viene contrassegnato dall'ufficiale dello stato civile con la menzione "adozione"; esso può essere consultato solo dagli ufficiali dello stato civile e dal procuratore della Repubblica.

Dell'atto integrale di nascita originario dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione possono essere consultati solo dagli ufficiali di stato civile o dal procuratore della Repubblica".

ART. 20 - In assenza della dichiarazione di adottabilità, la adozione può essere richiesta dai coniugi e dalle persone singole che hanno provveduto ininterrottamente per almeno tre anni allo allevamento, educazione e istruzione dell'adottando sempre che nello stesso periodo il nucleo familiare d'origine si sia disinteressato del proprio nato o i genitori siano stati dichiarati decaduti o privati della patria potestà.

Si applicano, in quanto applicabili, gli articoli 314/24, 314/25 e 314/26 del codice civile. I genitori dell'adottato, i fratelli e gli ascendenti devono essere sentiti.

ART. 21 - Al primo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n° 555, sulla cittadinanza italiana è aggiunto il seguente numero:

"4) chi è stato adottato da cittadini italiani ai sensi della legge 5 giugno 1967, n.431 e successive modificazioni".

ART. 22 - Tutti gli atti relativi alla adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo, e dall'imposta di registro.

ART. 23 - Agli effetti delle prestazioni previdenziali e mutualistiche che i minori affidati sono equiparati ai figli legittimi.

ART. 24 - (Norme transitorie)

Le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano altresì alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le comunicazioni di cui all'art. 314/25 del codice civile relative alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere nuovamente effettuate a cura del cancelliere entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

PROPOSTADI LEGGE N.3281

Presentata dall'On. BOFFARDI INES e altri  
il 6 aprile 1971 alla Camera dei Deputati

"ISTITUZIONE DEGLI UFFICI AUTONOMI DELLE TUTELE E DEI RELATIVI  
RUOLI ORGANICI"

Onorevoli Colleghi! - Dai lavori preparatori del codice civile vigente, balza evidente la preoccupazione del legislatore di assicurare a tutti i minori sotto tutela una adeguata protezione.

Detta protezione doveva riguardare anche i minori ricoverati in istituti assistenziali. Si legge infatti nella relazione del Guardasigilli: "La tutela di ogni minore, che venga accolto e allevato in un istituto assistenziale, spetta senz'altro all'istituto stesso fino a quando non si sia definitivamente provveduto. Tale potere tutelare costituisce una spiccata manifestazione della funzione pubblica assistenziale svolta dagli appositi istituti. Ho riportato nella sua sostanza la disposizione dell'articolo 21 del testo unico della legge sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, N.2136 che stabilisce l'intervento obbligatorio della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma del codice civile vuol significare che l'intervento della autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività della pubblica autorità a favore dei minori nell'interesse dell'attività fisica e morale della stirpe" (vedasi l'articolo 402 del codice civile).

Si legge inoltre nella relazione del Guardasigilli: "Una diversa sistemazione ha proposto la commissione parlamentare per i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni.

Movendo dal concetto che principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore, la commissione ha richiesto di considerare i provvedimenti relativi alla persona del minore prima di quelli riguardanti l'amministrazione del patrimonio" (vedasi l'articolo 357 del codice civile).

Orbene, da una indagine conoscitiva svolta dall'Unione italiana giudici per minori, risulta evidente che i giudici tutelari non svolgono, salvo casi rarissimi, alcuna attività diretta ad accertare se la cura dei minori in tutela avviene senza violare i diritti dei minori stessi.

Sono clamorosi i fatti dei Celestini e degli altri numerosi istituti assistenziali attualmente sotto inchiesta: in nessun caso vi è stato l'intervento protettivo del giudice tutelare.

A questo riguardo è significativo osservare che è rimasta lettera morta la circolare n.1628/4085 inviata in data 28 dicembre 1966 (dopo i fatti dei Celestini) dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ai primi presidenti delle corti d'appello, e per conoscenza, ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello che così si esprimeva: "Com'è noto alle SS.LL. in questi ultimi tempi, con preoccupante frequenza, la stampa ha dato notizia di gravi episodi di maltrattamenti inflitti ai giovani ospitati presso istituti assistenziali.

A prescindere dai provvedimenti di carattere penale che la competente autorità giudiziaria promuove a seguito di ciò, questo Ministero richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché i giudici tutelari esplichino opportuni interventi di controllo e di protezione a favore dei minori accolti presso istituti e che siano affidati, ai sensi degli articoli 354 e 402 codice civile, ai poteri tutelari dell'ente ospitante."

L'indagine condotta, con l'invio di un questionario, dall'Unione italiana giudici per minori sugli uffici delle tutele delle preture aventi sede nelle città capoluoghi di provincia aveva dato risultati sconfortanti sulle attività o meglio sul non intervento dei giudici tutelari in materia di soprintendenza delle tutele per quanto concerne gli aspetti non patrimoniali, e cioè sugli aspetti che incidono maggiormente sulla vita e sul futuro dei minori.

Dati ancor più sconfortanti sono stati raccolti dall'Associazione nazionale famiglie adottive nell'indagine svolta sempre per conto dell'Unione italiana giudici per minori, su tutti gli uffici delle tutele del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Le visite sul posto degli assistenti sociali hanno accertato che le attività dei giudici tutelari in materia di soprintendenza delle cure del minore non sono né sono state né saranno.

In conclusione la soprintendenza delle tutele dei minori per gli aspetti non patrimoniali è mai stata esercitata dalla costituzione dello Stato italiano.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che privo di ogni fondamento è il parere di coloro che ritengono che la collocazione attuale degli uffici delle tutele presso le preture consenta la conoscenza diretta dei casi e faciliti gli interventi del giudice tutelare. La realtà, accertata dalle ricerche effettuate, indica che la destinazione agli uffici delle tutele di pretori (e spesso di vicepretori onorari), che svolgono attività civili e penali per adulti e solo saltuariamente le funzioni di giudici tutelari, lascia i minori "sotto tutela" abbandonati a loro stessi.

Per quanto concerne l'esame da parte del giudice tutelare degli elenchi trimestrali di cui al terzo comma dell'articolo 314/5, questa attività non viene svolta in violazione a quanto prevede la legge 5 giugno 1967, n.431 sull'adozione speciale: nei casi migliori il giudice tutelare si limita a trasmettere i casi segnalatigli dallo istituto di assistenza (per cui il preliminare accertamento della situazione di abbandono viene svolto dagli istituti di assistenza!); nella maggior parte dei casi i giudici tutelari non esaminano gli elenchi (come avviene ad esempio nel Piemonte e nel Veneto); altri giudici tutelari, infine, non sollecitano deliberatamente gli istituti ad inviare gli elenchi perché hanno già troppo lavoro arretrato in materia civile e penale per gli adulti.

In conclusione, l'attuale polverizzazione degli uffici del giudice tutelare e l'attribuzione ai giudici tutelari stessi di prevalenti altre funzioni di giustizia penale e civile per gli adulti, lascia i minori, specie quelli più bisognosi di interventi, privi di qualsiasi tutela.

Ne consegue la necessità di una ristrutturazione generale degli uffici delle tutele.

Particolarmente utile per la preparazione e specializzazione dei giudici tutelari è la collocazione degli uffici delle tutele in un numero non troppo numeroso di sedi e lo stretto collegamento degli uffici delle tutele con il tribunale dei minorenni del distretto.

Al fine di garantire la funzionalità dell'ufficio delle tutele sia nel periodo feriale, sia nel caso di malattia o di altro impedimento di un giudice o di un cancelliere, si è ritenuto che la composizione ottimale di ciascun ufficio sia di almeno due magistrati, due cancellieri e un dattilografo.

Questa composizione è anche economica in quanto il minor numero delle sedi comporta meno spese (attrezzatura, affitto locali, ecc.); inoltre ogni due giudici e due cancellieri è sufficiente un solo dattilografo.

Per quanto concerne l'eventuale obiezione che vi sono pochi magistrati, occorre osservare che oltre 200 sono quelli addetti ai vari ministeri e che, salvo una trentina, tutti gli altri possono essere destinati a svolgere le loro funzioni. Non mancano certo i funzionari amministrativi per sostituirli.

Per quanto concerne invece le spese a carico dello Stato per i magistrati si osserva che esse non mutano, trattandosi di spostamenti di magistrati in servizio senza aumento dell'organico generale della magistratura.

Restano le spese per il personale di cancelleria e per i locali e le attrezzature.

A parte i preminenti interessi umani dell'esercizio effettivo delle funzioni del giudice tutelare, si osserva in merito all'azione di reperimento da parte del giudice tutelare dei bambini adottabili che un bambino assistito costa allo Stato almeno lire 1.000 al giorno e cioè lire 6.570.000 per un ricovero della durata di anni 18/

Pertanto il reperimento di alcuni bambini all'anno copre ampiamente le spese.

La competenza territoriale degli uffici delle tutele è stata stabilita coincidente con quella delle province, nella considerazione della necessità che il giudice tutelare ha di avere uno stretto e continuo collegamento con i servizi socio-assistenziali; i principali di essi hanno sede nelle città capoluogo di provincia e dimensione provinciale: Provincia, ONMI, ENAOLI, comitato provinciale di assistenza e beneficenza, prefetto, medico provinciale, ecc.

Infine si osserva che la proposta è articolata in modo da poter attuare la ristrutturazione degli uffici del giudice tutelare indipendentemente dalla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Nel caso venisse sollevato il problema della carenza di magistrati, si osserva che il loro numero è il più alto rispetto a tutti gli altri paesi.

Potrebbero inoltre lasciare le loro attività ministeriali un buon numero di magistrati (oltre cento), come sopra richiamato.

Inoltre potrebbe essere ridotto il numero dei componenti dei collegi giudicanti delle corti di appello a tre (attualmente cinque) e quello della cassazione a tre o a cinque (attualmente sette).

Pare opportuna sarebbe la riduzione di un magistrato di carriera della sezione per i minorenni delle corti di appello, per ottenere un rapporto uguale fra magistrati dicarriera e componenti privati, composizione uguale inoltre a quella dei Tribunali per i minorenni.

PROPOSTA DI LEGGEArt. 1

(Costituzione degli uffici autonomi delle tutele).

Nelle città capoluoghi di provincia sono costituiti gli uffici autonomi delle tutele.

A detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli successivi, sono assegnati magistrati di tribunale, nonché personale esecutivo.

Gli uffici delle tutele hanno sede in locali appositi, oppure presso il tribunale per i minorenni, il tribunale o la pretura.

Art. 2

(Competenza territoriale)

La competenza territoriale degli uffici delle tutele è quella della provincia in cui ha sede.

Art. 3

(Funzioni degli uffici delle tutele).

Il giudice tutelare esercita, oltre alle funzioni affidategli dalle leggi vigenti, anche le competenze istruttorie delegategli dal tribunale per i minorenni.

Nei casi di necessità, i magistrati degli uffici delle tutele possono essere chiamati dal presidente del tribunale per i minorenni del distretto a sostituire, nelle udienze collegiali del tribunale per i minorenni, magistrati temporaneamente impediti per affari nei riguardi dei quali non abbiano esercitato attività istruttive.

Se necessario e previa autorizzazione del presidente del tribunale per i minorenni, i giudici tutelari esercitano le loro funzioni anche presso altre sedi giudiziarie del territorio di competenza.

Art. 4

(Reclami ai provvedimenti del giudice tutelare).

La competenza a decidere sui reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale per i minorenni.

Art. 5

(Composizione degli uffici delle tutele)

L'ufficio delle tutele è composto da due magistrati, da due cancellieri e da un dattilografo. Nelle sedi aventi competenza su un territorio con oltre un milione di abitanti, l'ufficio autonomo del giudice tutelare è composto da almeno quattro magistrati, da almeno quattro cancellieri e da almeno due dattilografi.

I magistrati e il personale delle cancellerie giudiziarie ed esecutivo addetti agli uffici delle tutele non possono essere adibiti ad altri uffici giudiziari; essi non possono essere trasferiti fino a quando non si è provveduto alla loro sostituzione e alla presa di possesso delle funzioni da parte dei magistrati e del personale di cancelleria ed esecutivo assegnati.

Art. 6

(Componenti privati)

Con le stesse qualifiche e procedure richieste e applicate ai componenti privati dei tribunali per i minorenni, sono nominati i componenti privati degli uffici tutele, ai quali il giudice tutelare affida, di volta in volta, sotto la sua diretta e continua sorveglianza, specifiche attribuzioni nelle materie di sua competenza.

Art. 7

(Sorveglianza degli uffici delle tutele).

La sorveglianza degli uffici delle tutele é esercitata dal presidente del tribunale per i minorenni del distretto.

Art. 8

(Istituzione dei ruoli organici).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, saranno istituite le tabelle organiche degli uffici delle tutele.

Art. 9

(Norme abrogate)

Le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

Milano, 7 Gennaio 1972

A tutti gli Onorevoli membri  
della Camera dei Deputati

Oggetto: Nuovo Diritto di Famiglia e Adozione.

Com'è noto la Commissione Giustizia della Camera ha recentemente approvato, in sede deliberante, il testo unificato del nuovo Diritto di Famiglia, predisposto dall'apposito Comitato Ristretto.

E' forse meno noto che, molto opportunamente, all'atto dell'esame conclusivo, dallo stesso testo furono stralciati alcuni articoli, relativi all'adozione di minorenni, perchè fu riconosciuto che:

1° - in parte contrastavano e in parte ripetevano la legislazione già vigente in materia (legge n° 431 del 5 giugno 1967 sulla adozione speciale)

2°) - non tenevano conto di nuove proposte di legge già depositate presso le due Camere o in elaborazione, tendenti a completare e perfezionare tutta l'attuale legislazione in materia di adozione, con una visione globale e organica.

Le proposte di legge richiamate al punto 2° sono la n° 3277 (Abrogazione degli articoli da 291 a 314 del codice civile e modifiche alle norme sull'adozione), presentata alla Camera dagli On. Padula, Foschi, e altri, e il disegno di legge n° 1591, presentato al Senato dal Ministro degli Esteri (Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di adozione di minorenni, firmata a Strasburgo il 24 Aprile 1967).

Di entrambi alleghiamo i testi con le rispettive relazioni introduttive.

Dato che il disegno di legge n° 1591 è di prossima discussione al Senato, risulta evidente la necessità che la proposta n° 3277 sia rapidamente discussa e approvata, in quanto rappresenta l'adeguamento della nostra legislazione ai principi informativi contenuti nella Convenzione Europea sopracitata, che diventerà, anche per il nostro Paese, vincolante dopo l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Ci permettiamo inoltre far rilevare agli On. Parlamentari che, dopo lo stralcio, pur giustamente effettuato, dal testo del Diritto di Famiglia degli articoli erronei o imperfetti relativi all'adozione, si è creato nello stesso testo un vuoto, a parere nostro, inaccettabile. (Non si può infatti ammettere che la legislazione sulla fami-

./.

# LE RECLUTE DELLA MALA

*L'affievolirsi dei valori in cui credere, le carenze della famiglia e della scuola costituiscono le cause del dilagare della criminalità - I tossicomani sarebbero circa 600 mila - Impressionanti dati sulla prostituzione minorile*

DAL NOSTRO INVIATO

Modena, 25 febbraio

La rapida e spesso caotica trasformazione della società, l'incapacità di « godere » dello stesso benessere che i tempi moderni hanno portato, le carenze nella famiglia, la mancanza di « valori » nei quali credere con convinzione, la droga, il sesso: sono questi molti degli elementi che concorrono al dilagare della criminalità giovanile. Le indicazioni giungono dal convegno di studio interregionale organizzato a Modena dalla sezione emiliano-romagnola della Società italiana di medicina sociale, in collaborazione con la Società italiana di deontologia sanitaria.

Negli ultimi 25 anni, la collettività italiana — ha annotato il prof. Ferdinando Antoniotti della cattedra di medicina sociale dell'università di Roma — è andata profondamente modificandosi seguendo un processo con traguardi sinora non prevedibili in base a situazioni in continuo e rapido movimento. Questo processo di trasformazione non ha visto uno sviluppo graduale e uniforme delle nostre regioni dalle attività rurali a quelle industriali, ma si è realizzato con improvviso spopolamento delle campagne e delle zone depresse con massiccio fenomeno migratorio interno.

Le conseguenze del cambiamento di residenza e delle attività di lavoro di una massa rilevante di cittadini, spesso culturalmente impreparati, sono apparse enormi soprattutto sui giovani. Una accentuata corsa poi verso il consumismo, una spiccata tendenza verso l'arricchimento comunque conseguito hanno provocato un disorientamento che ha volto soprattutto i meno saldi nello spirito: i giovani, appunto.

Si sono aggiunti poi due nuovi pericolosi elementi che possono incidere negativamente sul comportamento dei minorenni: il sesso e la droga.

Il prof. Antoniotti ha rivelato che un'inchiesta sociale condotta a Roma su 600 prostitute ricoverate in ospedale, ha permesso di appurare che l'8,01 di queste avevano un'età dai 15 ai 20 anni e il 32,51 per cento dai 15 ai 25 anni. A Torino, poi, è stato appurato che il 5 per cento delle donne che si avviano alla prostituzione ha un'età fra i 9 e gli 11 anni, il 10 per cento fra i 13 e i 14 anni, il 30 per cento fra i 14 e i 16.

Sono tutti « prodotti » della miseria?

No, perché si è potuto constatare che sempre maggiore è il numero delle minorenni in buona o mediocre situazione economica che « lavorano » saltuariamente a fine consumistico, cioè per l'acquisto di beni superflui o di lusso.

E anche la droga colpisce sempre un maggior numero di giovani. Un'indagine effettuata nella primavera del '69 ha rilevato che circa il 30 per cento dei ragazzi romani si drogavano o si erano drogati; in un recentissimo incontro dibattuto, sempre nella capitale, si è sostenuto, in questi ultimi mesi, che i giovani drogati in Italia sarebbero circa seicentomila. Una cifra impressionante alla quale però fanno da « contraltare » i dati ufficiali inviati dal ministero della Sanità alle Nazioni Unite secondo i quali i tossicomani nel nostro paese sono complessivamente 804. Quale di queste cifre, così distanti fra loro, si avvicinano di più alla realtà? L'interrogativo, anche se non può avere una risposta precisa, testimonia però di una situazione di fatto che va affrontata, ha sostenuto il prof. Antoniotti, con decisione, superando un « panorama nebuloso per carenze di impegno organizzativo a livello politico-amministrativo e per insensibilità ai problemi pratici della gioventù ».

Ma perché l'ambiente giovanile presenta oggi questa situazione d'allarme? Diverse sono state le risposte, anche se molti relatori hanno ritenuto di individuare i primi pericoli nella famiglia; un'unità oggi sempre più disgregata, nella quale viene gradatamente a mancare la « figura-guida » del padre. Il prof. Cherubino Trabucchi, direttore dei servizi di Igiene mentale della Provincia di Verona, ha puntato il dito contro le carenze educative di una società nella quale — ha detto — « mancano i modelli concreti, i modelli ideali o per lo meno essi sono nell'ombra perché c'è chi ha interesse a che questo avvenga ». Anche il senso della giustizia è stato

scombussolato dalla concezione secondo la quale chi trasgredisce impunemente alle leggi è « il più furbo ».

Poi c'è una certa stampa che propone falsi ideali e il tempo libero che viene male impiegato e la scuola che sembra rinunciare alle proprie finalità.

Su tutti questi aspetti, nell'ultima giornata del convegno modenese, aperta dal prof. Amorati, hanno parlato i professori Donati (relatore di sintesi), Benassi, Telatin, Tripi, Baldaro-Verde, Massone, Erminini, Guzzon, Perico, Zama, Bergamini, Belli, Richiardi, Pizzetti, Deslio.

Di fronte a un uditorio grmitissimo, si è parlato di criminalità giovanile cercando di rispondere anche al più pressante interrogativo: che fare? Le risposte sono il frutto di diversi punti di vista. Il prof. De Pazio, ad esempio, dopo aver sostenuto che non si può far credere che si possa risolvere il problema studiandolo

come fenomeno a se stante, ha detto: « E' comunque evidente che l'aspetto più importante concerne la condizione del giovane nella società contemporanea, condizione di rifiuto di valori. Il problema della politica criminale — ha concluso — non è dunque quello di inviare ai giovani un messaggio educativo formale che costoro rifiutano in partenza, ma quello di proporre nuove idee-valori più aderenti alle loro aspettative ».

« Credete proprio — si è chiesto invece l'organizzatore prof. Marco Bergamini, concludendo — che tutto sia da buttar via in questa società? A mio giudizio no, anche perché chi lo vorrebbe non sa proporre una valida alternativa. Cerchiamo dunque di modificare, sulla base dei vecchi principi, quello che non va. Migliorando noi stessi, miglioreremo anche i giovani ».

Claudio Santini